



Circolare Speciale **77/2022** Straordinaria

pagine: 8

Decreto Aiuti-bis convertito

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21.09.2022, n. 221, la [L. 21.09.2022, n. 142, di conversione del D.L. 9.08.2022, n. 115](#), recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, in vigore dal 22.09.2022. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas

Art. 1

- Per il 4° trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.Mise 28.12.2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9 D.L. 29.11.2008, n. 185, riconosciute sulla base della soglia dell'ISEE, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30.09.2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale

Art. 2

- Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
 - a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'art. 1, c. 75 L. 124/2017;
 - b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992;
 - c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) di età superiore ai 75 anni.
- A decorrere dal 1.01.2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Art. 3

- Fino al 30.04.2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto recesso alla controparte.
- Fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10.08.2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
- **Sono prorogate fino al 31.12.2022 le disposizioni di cui all'art. 30, c. 4 D.L. 21/2022, che consentono, mediante Dpcm e sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, di individuare le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica.**

Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il 4° trimestre 2022

Art. 4

- Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il 4° trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
- Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il 4° trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il 4° trimestre 2022

Art. 5

- In deroga a quanto previsto dal Dpr 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
- Le disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1.10.2022 al 31.12.2022.
- Al fine di contenere per il 4° trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel 3° trimestre del 2022.

Contributo alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Art. 6

- Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 2° trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022.
- Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle medesime imprese e dalle stesse autoconsumata nel 3° trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al 3° trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
- Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 3° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- A tali fini, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. Transizione ecologica 21.12.2021, n. 541, e ha consumato, nel 1° trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, c. 1 del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
- Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3° trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 2° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 3° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo, nel 2° e 3° trimestre dell'anno 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2° trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 3° trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
- I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31.12.2022. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli.
- In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.
- Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva e dai responsabili dei Caf.
- I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta.

Credito di imposta acquisto carburanti per attività agricola e della pesca

Art. 7

- Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il credito d'imposta del 20% di cui all'art. 18 D.L. 21/2022 si applica anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel 3° trimestre solare dell'anno 2022.

Accisa e Iva su alcuni carburanti

Art. 8

- In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22.08.2022 e fino al 20.09.2022:
 - le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al D.Lgs. 504/1995 dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
 - benzina: 478,40 euro per mille litri;
 - oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 - gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 - gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
 - l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
- In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 22.08.2022 al 20.09.2022.
- Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 7.10.2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lett. a) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.09.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dalla lett. a) venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dalla medesima lett. a).
- Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 50, c. 1 D.Lgs. 504/1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
- Con determinazione dell'Agenzia delle dogane sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto

Art. 9

- Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'Iva, sostenuto nel 2° quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
- Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
- Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel 2° quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'Iva, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009.
- Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Dpr 445/2000, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
- I contributi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Disposizioni urgenti in materia di sport

Art. 9ter

- Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica.
- Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.
- Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

Misure fiscali per il welfare aziendale

Art. 12

- Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3 Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600,00.

MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità

Art. 13

- Le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel Registro delle Imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 D.Lgs. 102/2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al medesimo art. 5, c. 4.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro 60 giorni dal 10.08.2022, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more della deliberazione della proposta di cui al punto precedente, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'art. 5, c. 1 D.Lgs. 102/2004, possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità.

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Art. 20

- Per i periodi di paga dal 1.07.2022 al 31.12.2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'art. 1, c. 121 L. 234/2021 è incrementato di 1,2 punti percentuali.
- Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022

Art. 21

- Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
 - a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, per l'anno 2021 è anticipato al 1.11.2022;
 - b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1.01.2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima del 10.08.2022, di 2 punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'art. 1, c. 478 L. 160/2019. L'incremento non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
- L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di € 2.692. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente disposizione, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
- Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente disposizione, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31.12.2022.

Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni

Art. 21bis

- Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dall'art. 545, cc. 3, 4, 5 c.p.c. nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum

Art. 22

- L'indennità una tantum di 200 euro di cui all'art. 31 D.L. 50/2022 è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data del 18.05.2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, c. 121 L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
- L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui all'art. 31 e di cui all'art. 32 D.L. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18.05.2022.

Rifinanziamento Fondo per sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

Art. 23

- È finanziato con nuove risorse il Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi di cui all'art. 33, c. 1 D.L. 50/2022 per l'anno 2022.

Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e genitori lavoratori con figli minori

Art. 23bis

- Sono prorogate dal 30.06.2022 al 31.12.2022 le misure in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni (art. 26, c. 2-bis D.L. 18/2020).
- Sono prorogate dal 31.07.2022 al 31.12.2022 le disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio e le disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato indicate nell'allegato B al D.L. 24/2022.

Bonus per l'assistenza psicologica

Art. 25

- È finanziato con nuove risorse il bonus psicologi, di cui all'art. 1-quater, c. 3, 4° periodo D.L. 228/2021, per il 2022.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato

Art. 25bis

- Le disposizioni dell'art. 90, cc. 3 e 4 D.L. 34/2020, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31.12.2022 anziché fino al 31.08.2022.

Rifinanziamento Fondo per bonus relativi ai trasporti

Art. 27

- È finanziato con nuove risorse per l'anno 2022 il Fondo per bonus trasporti, di cui all'art. 35, c. 1 D.L. 50/2022.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

Art. 30

- INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a € 1.000.000.000 per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli già previsti.

Semplificazioni in materia di cessione dei crediti da superbonus

Art. 33ter

- Il recupero dell'importo della detrazione del 110%, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che ne danno diritto, è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione della sanzione per concorso di persone di cui all'art. 9, c. D.Lgs. 472/1997, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi. La presenza del dolo o della colpa grave è richiesta esclusivamente per i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'art. 119 e di cui all'art. 121, c. 1-ter D.L. 34/2020.
- Per i crediti che danno diritto alla detrazione del 110% (art. 121 D.L. 34/2020) sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richieste (art. 121, c. 1-ter D.L. 34/2020), il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione richiesta ai fini delle attestazioni di cui all'art. 121, c. 1-ter D.L. 34/2020.

Semplificazione per installazione di vetrate panoramiche amovibili

Art. 33quater

- Rientrano tra gli interventi di edilizia libera, che non necessitano di alcun titolo abilitativo gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
- Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Adeguamento prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica

Art. 34bis

- Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1.01.2019 e il 31.12.2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del D.L. 7/2022, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istat, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20%.
- Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data del 22.09.2022, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31.12.2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli.

ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Norme in materia di istruzione

Art. 38

- Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.
- I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di 3 percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili, nel limite del contingente previsto e comunque delle risorse disponibili, possono **essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva, maturando** il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento.
- Può accedere al beneficio di cui al punto precedente un contingente di docenti definito con decreto e comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036.
- Il docente stabilmente incentivato è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo.
- I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo sono rimessi alla contrattazione collettiva.
- Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria

Art. 41bis

- Per accedere alla definizione delle controversie tributarie innanzi alla Corte di Cassazione di cui all'art. 5, cc. 1 e 2 L. 130/2022 non è più richiesto che le medesime siano pendenti alla data del 15.07.2022.
- Per i magistrati che hanno optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito.

DISPOSIZIONI FINALI

Omessi versamenti del contributo straordinario imprese energetiche

Art. 42

- Non si applica la riduzione della sanzione a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 e la riduzione per applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso nel caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese energetiche di cui all'art. 37 D.L. 21/2022:
 - a) dopo il 31.08.2022, per il versamento dell'acconto;
 - b) dopo il 15.12.2022, per il versamento del saldo.
- Per i versamenti del contributo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'art. 13, c. 1, 1° periodo D.Lgs. 471/1997 è applicata in misura doppia.
- L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
- Le disposizioni si applicano dal 10.08.2022.

Clausola di salvaguardia

Art. 42septies

- Le disposizioni si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Entrata in vigore

Art. 44
Art. 1, c. 2 L.
142/2022

- Il decreto è in vigore dal 10.08.2022.
- La L. 142/2022 di conversione del D.L. 115/2022 è in vigore dal 22.09.2022.